

CAMERA DEI DEPUTATI N. 531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CARBONI**

Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge sull'elezione diretta dei sindaci (legge n. 81 del 1993) ha consentito di cambiare la classe dirigente locale del nostro Paese ed ha permesso l'arrivo a capo delle amministrazioni locali di uomini e donne capaci che hanno cambiato il volto delle loro città.

La riforma delle autonomie locali, sancita con la legge di principi n. 142 del 1990, proseguita con le modifiche e le integrazioni della legge n. 81 del 1993, e successivamente precisata ed arricchita dalle norme contenute nelle leggi sulla semplificazione amministrativa n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, ha ridisegnato l'architettura delle istituzioni locali. Tali disposizioni sono poi in gran parte confluite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 51 del medesimo testo unico, tuttavia, al comma 2, stabilisce che un sindaco o un

presidente di provincia può durare in carica solo due mandati consecutivi, e quindi riduce fortemente la possibilità di raggiungere le finalità che la stessa normativa intendeva perseguire, e cioè assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa. Tra l'altro, tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi due casi, mentre nulla è previsto per tutte le altre cariche elettive.

La norma che stabilisce il limite dei due mandati pone dei dubbi sul piano della legittimità costituzionale, dubbi che furono espressi anche durante i lavori preparatori della legge n. 81 del 1993 il cui testo è stato ripreso dal citato articolo 51 del testo unico. Prevalse, tuttavia, all'epoca la preoccupazione di evitare che il permanere per lungo tempo di una stessa persona a capo dell'amministrazione locale potesse causare fenomeni di malcostume e irregolarità amministrative, che in

quel periodo cominciavano a venire allo scoperto grazie all'operato della magistratura.

Ma la stessa legge sull'elezione diretta dei sindaci ha consentito l'emergere di una classe dirigente locale preparata, efficiente come non si era mai avuta nel passato, una classe dirigente che ha ridato vitalità agli enti locali, che ha generato cambiamenti civili e sociali, di cultura, di mentalità in tutto il Paese. Ciò è evidente ovunque, ma lo è ancora di più nel sud, al punto che la legge sull'elezione diretta dei sindaci è stata definita come la più importante riforma meridionalistica degli ultimi anni. Insomma, si può affermare che la legge n. 81 del 1993 ha avuto degli effetti ancora più positivi di quanto si proponeva il legislatore e che la preoccupazione che era all'origine della limitazione a due dei mandati è stata superata nei fatti.

Appare chiaro oggi, alla luce dell'esperienza fatta, che due mandati sono spesso insufficienti per avviare e completare un programma di risanamento delle città. La stabilità del governo degli enti locali deve essere tutelata per rendere possibile l'attuazione concreta degli ampi e complessi compiti che oggi comuni e province sono chiamati ad attuare.

Se i cittadini riconoscono a persone preparate ed oneste, grazie al sistema dell'elezione diretta, la capacità di guidare al meglio l'amministrazione delle loro città; se i sindaci in carica continuano a godere dell'appoggio delle coalizioni politiche che li propongono; se un uomo o una donna di grandi capacità vuole dedicarsi per più lungo tempo al cambiamento della propria città, non si vede il motivo per il quale debba essere limitato per legge il numero dei mandati consecutivi che si possono ricoprire. D'altra parte, la verifica del consenso dei sindaci e dei presidenti delle province è ben assicurata dal vigente sistema elettorale e dalle norme che regolano la vita amministrativa.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si intende abrogare la disposizione relativa alla limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei presidenti delle province.

Altra modifica, introdotta con l'articolo 2, riguarda le modalità di nomina dei presidenti dei seggi elettorali, stabilendo che la stessa sia effettuata tramite sorteggio, così come avviene per gli scrutatori, tra le persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale, inserite nell'elenco tenuto presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, secondo le norme stabilite dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Con questa modifica si intende rendere più trasparente la costituzione dei seggi elettorali, senza che vengano meno le qualità e i titoli richiesti per essere chiamati a ricoprire l'incarico di presidente di seggio.

L'articolo 3 introduce una specifica disposizione per stabilire l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per i dipendenti, con funzioni direttive, degli uffici pubblici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché delle regioni e delle province per le funzioni alle stesse delegate in materia di lavoro e di occupazione. L'introduzione di tale causa di ineleggibilità si rende quanto mai opportuna, poiché numerose esperienze concrete dimostrano la potenzialità di condizionamento e di strumentalizzazione delle funzioni pubbliche, connesse ai compiti svolti da questi funzionari dello Stato, nel contesto dei gravi problemi occupazionali presenti in numerose aree del Paese.

La norma individua, quindi, una ulteriore categoria di soggetti ineleggibili, peraltro da ritenere del tutto omogenei a quelli già individuati dalle norme vigenti, ma pur tuttavia meritevoli di una specifica previsione, considerate la delicatezza dei compiti espletati e la necessità che essi vengano svolti con serenità ed imparzialità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

ART. 2.

(Nomina dei presidenti dei seggi elettorali).

1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia ».

2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione procede, in pubblica adunanza,

preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e i commi secondo e terzo dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 3.

(Norme sulla ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale).

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente numero:

« 12-bis) i dipendenti, con funzioni direttive, degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché delle regioni e delle province con competenze in materia di lavoro, formazione professionale, occupazione e previdenza sociale, per i consigli il cui territorio coincide con il territorio di competenza dell'ufficio o lo ricomprende ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

